



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 30/03/2016

#### OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
MIGLIOLI MARINA	P
AGNI TOMAS	P
ZOBOLI GIORGIA	P
BARBIERI VALERIA	P
ZUCCHINI MATTIA	P
BASSI DAVIDE	P
GARUTI MATTEO	P
TURI ROSA	P
BONORA MARCO	P
MUGAVERO ROBERTO	P
VITALI SILVIO	P
PAGLIERI GIORGIO	A

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vitali Silvio, Bonora Marco, Barbieri Valeria.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.**

### Il Consiglio Comunale

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 e 33 del 14/05/2015, aventi ad oggetto rispettivamente l'approvazione delle modifiche al regolamento IMU, e la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per il 2015;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna di modifica del regolamento IMU;

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), così dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Tenuto conto del vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile» non può essere «superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

Richiamata la Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione dell'IMU, in particolare:

- l'art. 1 comma 26 della suddetta legge il quale 26 prevede "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

- ha previsto la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ritenuto opportuno confermare le aliquote per l'anno 2016 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come di seguito indicato, fatte salve tutte le esclusioni, le agevolazioni, le esenzioni e le assimilazioni all'abitazione principale stabilite da norme di legge;

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge di Stabilità 2014;
- la Legge di Stabilità 2015;
- la Legge di Stabilità 2015;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina dell'IMU;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consigliere Vitali), espressi nei modi e nelle forme di legge,

delibera

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;

2. di individuare le aliquote dell'IMU per l'anno 2016 nel rispetto delle norme sopra riportate, determinando le seguenti aliquote della IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
A) Aliquota ( <u>base o ordinaria</u> ) da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi ( <i>vedi specifica al punto 6 della presente deliberazione</i> );	<b>10,6‰</b>
B) <u>Abitazioni principali</u> (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6);	<b>6‰</b>
C) Alloggi e pertinenze locati con <u>contratto a canone concordato debitamente registrato</u> (art. 2 comma 3 Legge 431/98), a soggetto che lo utilizza <b>come propria abitazione principale</b> , ( <i>vedi specifica al punto 6 della presente deliberazione</i> );	<b>6,9‰</b>
D) <u>Terreni agricoli</u> (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti).	<b>9,0‰</b>
E) Fabbricati ad <u>uso produttivo</u> appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D;	<b>7,7‰</b>
F) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del <u>sisma del 20-29 maggio 2012</u> (da comprovare con l'autocertificazione a pena decadenza del beneficio, art. 7 del Regolamento IMU).	<b>5,2‰</b>

3. di determinare per l'abitazione principale di cui al punto B) le seguenti detrazioni:

a) di confermare la detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9);

b) € 20,00 per ciascuno figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) € 40,00 in presenza di un soggetto coabitante con disabilità:

- Invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
- Disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della Legge 104/92;

➤ le detrazioni elencate sopra sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta, devono essere rapportate all'anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica;

➤ per la fruizione della detrazione relativa al disabile coabitante di cui al punto c) è obbligatoria la presentazione entro la scadenza del saldo IMU, a pena di decadenza del beneficio, di apposita autocertificazione debitamente documentata (art. 7 del Regolamento IMU);

➤ di dare atto che se la detrazioni per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze;

4. di assimilare all'abitazione principale (previa autocertificazione di cui all'art.7 del Regolamento Comunale IMU) l'immobile e le relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6) nei seguenti casi:

➤ Soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n. 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

➤ Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

5. di recepire, così come previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015, la riduzione del 50% dell'imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;
- il Comodante deve possedere un solo immobile in Italia oppure anche due, ma uno adibito a propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicato il fabbricato concesso in comodato;
- il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A1, A8, A9;
- il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato dal Comodante mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

6. di recepire, così come previsto dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per i soli immobili locati a canone concordato di cui al punto A) e C) della tabella sopra esposta;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
8. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
9. Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consigliere Vitali), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 14/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---